



Ministero della Pubblica Istruzione

Circolare n.316

Roma, 28 ottobre 1987

Oggetto: Insegnamento della religione cattolica - Attività alternative - Altre opportunità

Introduzione

La doverosa, preventiva acquisizione degli indirizzi e degli orientamenti parlamentari espressi dal dibattito testé conclusosi consente ora di fornire un quadro di certezza operativa con riferimento alle questioni poste dal primo anno di applicazione del nuovo sistema normativo concernente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Con la presente circolare si impartiscono disposizioni che, in attuazione dei predetti orientamenti ed indirizzi parlamentari e con riferimento alle difficoltà operative ed interpretative emerse, sono volte altresì al soddisfacimento della primaria esigenza di evitare che si verifichino discriminazioni in relazione alla scelta degli studenti se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

I - Insegnamento della religione cattolica

Per effetto dell'art. 5, punto 2, dell'accordo con la Santa Sede - ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121 - lo Stato continua ad assicurare tale insegnamento, "nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado", "nel quadro delle finalità della scuola".

Ciò comporta che l'insegnamento in parola concorre a costituire, per gli studenti che abbiano esercitato la facoltà di avvalersene, il complesso degli obblighi scolastici ad essi riferito e deve trovare collocazione nel quadro orario delle lezioni.

Per le scuole materne ed elementari, in considerazione del loro particolare carattere per le motivazioni evidenziate anche nella risoluzione parlamentare in data 16 gennaio 1986, restano ferme le indicazioni fornite con C.M. 3 maggio 1986, n. 128 e C.M. 3 maggio 1986, n. 129 che segnalavano l'esigenza di collocare l'insegnamento di cui trattasi, nonché le attività educative alternative, all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero, e ciò salvo che vi ostino situazioni di carattere eccezionale sotto il profilo organizzativo e della piena utilizzazione del personale.

Relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e di II grado viene ad assumere più puntuale rilievo l'autonomia da riconoscersi alle singole istituzioni scolastiche per quanto concerne la definizione dell'orario delle lezioni e la sua articolazione funzionale al particolare tipo di scuola.

L'organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica (così come la contestuale offerta di attività, spazi attrezzati e servizi ad esso alternativi) dovranno essere attuati dal capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti, secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o di disimpegno oltre che a costituire elemento di vincolo o di rigidità per l'orario delle altre materie.

Si richiama, altresì, l'attenzione dei capi d'istituto e, tramite essi, di tutti i docenti sulla necessità di una scrupolosa vigilanza affinché l'articolazione della classe - per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi - avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalità di ogni studente e della scelta espressa.

II - Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica - fruizione di spazi e servizi

Questo Ministero ha approntato, sulla base anche degli esiti dei lavori parlamentari sin qui svoltisi, un disegno di legge avente per oggetto norme per la disciplina delle attività didattiche e formative e dello studio individuale per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Sono, d'altra parte, intervenute le ordinanze del Consiglio di Stato n. 578 e 579, in data 28 agosto 1987, di sospensione delle decisioni del T.A.R. Lazio nn. 1273 e 1274, datate 17 luglio 1987, nella parte in cui queste affermano il diritto degli alunni non avvalentisi dell'insegnamento religioso o di altro insegnamento alternativo "di allontanarsi dalla scuola con conseguente riduzione, per loro, del normale orario scolastico" (vedi C.M. 18 settembre 1987, n. 284).

In attesa, da un lato, che il Parlamento esamini ed eventualmente approvi il suddetto disegno di legge e, dall'altro, che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente nel merito del ricorso pendente avverso le decisioni del T.A.R. Lazio, si rende indispensabile che questo Ministero, nell'ambito delle proprie responsabilità istituzionali, e tenuto conto degli indirizzi scaturiti dal dibattito parlamentare svoltosi recentemente alla Camera ed al Senato, individui, con riferimento all'attuale quadro normativo, strumenti amministrativi ed indirizzi programmatici atti ad evitare incertezze di gestione.

Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - **hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.**

Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi. A tal fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l'iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attività didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: "I diritti dell'uomo".

Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica.

L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.

A questo riguardo si evidenzia l'opportunità di non trascurare l'occasione di collegare tali modalità di intervento al "Progetto giovani", di cui alla C.M. 5 novembre 1985, n. 323.

Per quanto attiene la scuola materna, si ricorda che i delicati problemi di ordine pedagogico che l'esperienza sin qui maturata ha evidenziato in relazione alle specifiche ed autonome attività educative di religione cattolica ed allo svolgimento dell'attività educativa alternativa hanno posto l'opportunità - segnalata anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri - di proporre una revisione dell'intesa tra lo Stato e la C.E.I.

Nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente non può non raccomandarsi vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attività educative si realizzi avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo può rivelarsi utile articolare le sezioni in gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione della attività didattica.

III - Modalità di utilizzazione del personale

La nomina dei docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate alle quali si rimanda, unitamente alle istruzioni applicative ivi contenute.

Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della "par condicio".

I capi d'istituto, sulla base di una previsione fondata su elementi oggettivi, quale la serie storica del fabbisogno rilevato negli anni scorsi, riserveranno comunque, dal totale di ore disponibili per il completamento dell'orario d'obbligo, una quota da utilizzare per le necessità funzionali di sostituzione del personale che si assenti improvvisamente o per breve periodo.

Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio.

Per l'assistenza agli studenti che hanno scelto di svolgere lo studio o le attività individuali, rientranti nel quadro delle finalità della scuola, il capo d'istituto, previa deliberazione del consiglio d'istituto per i profili propositivi ed organizzativi, e su proposta del collegio dei docenti, relativamente agli aspetti didattico-formativi ed alla individuazione del personale da utilizzare, designerà uno o più docenti, in servizio nella scuola secondo le modalità sopra precisate.

IV - Diritti e doveri dei docenti

Per i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella Legge 5 giugno 1930, n. 824, nonché nella intesa tra autorità scolastica italiana e C.E.I. (punto 2.7) resa esecutiva dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751. Sulla base di tali disposizioni essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti della attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l'attività stessa.

V - Scuole Magistrali

Programmi - Con il D.P.R. 21 luglio 1987, n. 339 sono stati approvati i programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie e, pertanto, in tale quadro, anche nelle scuole magistrali.

Al punto III, n. 5, del testo annesso al decreto stesso sono fornite le indicazioni metodologiche specifiche per tale tipo di scuola.

Orari - In conformità di quanto previsto al punto 2.2 dell'intesa di cui al D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, restano ferme le ore di lezione da destinare all'insegnamento della religione cattolica stabilite dall'ordinamento didattico attualmente in vigore.

Esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Com'è noto, la religione è elencata fra le materie di insegnamento ed è compresa nei programmi di esame alla stregua della normativa tuttora vigente, emanata peraltro anteriormente all'entrata in vigore della Legge 23 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense.

In relazione ai principi che informano il nuovo quadro normativo posto dal predetto Accordo, anche agli alunni delle scuole magistrali, sia statali che convenzionate, non può non riconoscersi il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, con le stesse modalità di esercizio previste per gli alunni degli altri ordini di scuola.

VI -

Per quanto non previsto dalla presente circolare trovano applicazione le disposizioni in precedenza diramate.

Documento di lavoro sul tema "diritti dell'uomo" Presentazione

Una possibile risposta alle esigenze di individuare un quadro di riferimento per i contenuti delle attività formative, da prevedere in alternativa all'IRC, potrebbe essere offerta dallo studio dei "diritti dell'uomo", a partire dalle Dichiarazioni maturate soprattutto negli ultimi quarant'anni a livello internazionale.

Documentano la consistenza della prospettiva la serie di verifiche a cui è stato sottoposta l'ipotesi:

1. Lo studio dei "diritti dell'uomo" rientra nelle finalità educative della scuola: le tematiche in cui può essere articolato il discorso permetterebbero infatti:

- a) la conoscenza di un patrimonio internazionale oggi poco noto;
- b) la riflessione sui principali nodi riguardanti la persona umana, la società e le istituzioni, con particolare riguardo ai doveri individuali e collettivi;
- c) la maturazione di un giudizio che parta da un'adeguata cognizione di causa.

C'è dunque materia per concorrere alla formazione del ragazzo, dell'adolescente, del giovane - come soggetto attivo dell'educazione - che si confronta con i problemi della dignità dell'uomo nel contesto sociale in trasformazione. Positiva quindi la verifica a livello educativo.

2. Lo studio dei diritti dell'uomo ha rilevanza culturale: costituisce di per sé materiale, consistente e significativamente ampio. La tematica potrebbe essere affrontata con taglio storico a partire dall'antichità o dalla storia moderna; ma anche lo studio della sola dimensione contemporanea avverte come le singole legislazioni costituzionali e ordinarie degli Stati vengano oggi spese misurate e giudicate in rapporto alla "dichiarazione dei diritti dell'uomo" (proclamata dall'ONU nel 1948) e alle successive deliberazioni offerte al contesto mondiale come prospettiva di convivenza civile.

La varietà e vastità dei problemi affrontati (diritti civili e politici, tutela del lavoro, emancipazione femminile, garanzie per il minore, emarginazione, sviluppo dei popoli, qualità della vita ...) fornisce, in una rilevante quantità di possibili approcci, una significativo "pacchetto di base" da cui far partire l'analisi e a cui fare riferimento nella progressiva elaborazione.

Anche la verifica dello spessore culturale, è quindi positiva.

3. Lo studio dei "diritti dell'uomo" e delle dichiarazioni relative ha rilevanza sociale e istituzionale: esso è suggerito in modo ricorrente a livello di convegni, dibattiti, saggistica nazionale ed internazionale di diverso orientamento ideologico.

In particolare però non possono essere sottovalutate le indicazioni formali espresse da vari organismi quali, ad esempio:

- l'UNESCO: a seguito del Rapporto Faure del 1972, ha elaborato - nel 1974 - una "raccomandazione" agli Stati, comprendente finalità, contenuti, metodi di una valorizzazione didattica delle problematiche relative ai diritti dell'uomo.

- Il Congresso di Vienna: nel 1978 - trentennale della Dichiarazione - suggeriva un approccio ai contenuti in oggetto sia a partire dalle discipline già codificate, sia come possibile ed auspicabile spazio autonomo riconducibile all'area storico-filosofica, giuridica e delle scienze politiche. In quella sede si auspicava inoltre la pubblicazione di testi per studenti e di guide e strumenti professionali da accostare a iniziative associative per il sostegno all'attività didattica dei docenti (v. anche Strasburgo 26-30 luglio 1982).

- Il Parlamento Europeo: in una proposta di risoluzione del 22 settembre 1982, la Commissione parlamentare per la gioventù richiama gli Stati a metter in atto le raccomandazioni dell'UNESCO e a sviluppare progetti pilota.

Diritti dell'uomo, partecipazione, solidarietà, pace, sono anche in tale occasione fondamentali dimensioni educative.

- La Commissione Istruzione della Camera: il 22 aprile 1982 la Commissione Istruzione ha proposto una raccomandazione accolta dal Ministro del tempo, On. Bodrato, con la quale si impegnava il Governo "a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di cultura in genere, ogni iniziativa tendente a divulgare la conoscenza dei diritti dell'uomo, usufruendo anche dei mezzi radiotelevisivi, ad istituire un centro che possa approfondire e coordinare gli studi sull'argomento, e mettere adeguato materiale informativo a disposizione dello Stato e degli enti pubblici e privati a creare appositi centri locali di informazione sulla materia, per quanto riguarda le modalità e i mezzi relativi all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri del cittadino nell'ambito della comunità nazionale.

- Il Consiglio d'Europa: nel Simposio promosso dal Consiglio della Cooperazione Culturale il 17-20 maggio 1983, oltre a richiamare l'importanza della conoscenza dei principi di uguaglianza, giustizia, pace, libertà, dignità, si sollecitava a far conoscere personalità che si sono impegnate e qualificate per la difesa dei diritti dell'uomo.

Anche la verifica rispetto alla domanda sociale ed istituzionale dei contenuti in oggetto è positiva.

4. Lo studio dei "diritti dell'uomo" trova già spazio nei piani di studio delle "Scuole Europee". La sua introduzione, oltre che contribuire al più generale sforzo innovativo rispetto ai contenuti della scuola, rafforzerebbe la dimensione europea ed internazionale dei diversi piani di studio.

5. Lo studio dei "diritti dell'uomo" sembra praticabile nel contesto socio-culturale pluralistico italiano: esso potrebbe costituire un piano di confronto accettabile dalle diverse aree culturali presenti nel Paese.

Già la storia delle Dichiarazioni indica come esse abbiano normalmente alle spalle motivazioni e idealità diverse da parte dei singoli proponenti, che comunque convergono sulla formulazione positiva del singolo testo concernente comportamenti sociali concreti: se ne ricava così il messaggio della convivenza possibile in un contesto pluralista, e talvolta conflittuale.

A proposito dell'accordo possibile "a condizione che non si risalga ai motivi del consenso" basta segnalare un passaggio che J. Maritain - citato qui quale componente della Commissione Francese all'UNESCO e incaricato della pubblicazione dei risultati - esprimeva alla seconda conferenza internazionale a Città del Messico, il 6 novembre 1947: "Come è concepibile", chiedeva Maritain, "un accordo fra persone riunite allo scopo di compiere in comune un compito di ordine intellettuale, le quali vengono dai quattro angoli della terra e che appartengono non solo a culture e a civiltà diverse, ma a differenti famiglie spirituali e a scuole di pensiero antagoniste? Dal momento che lo scopo dell'UNESCO è uno scopo pratico, un accordo fra i suoi membri può essere spontaneamente raggiunto, non su concetti speculativi comuni, ma su concetti pratici comuni, non sull'affermazione dello stesso concetto del mondo, dell'uomo e della conoscenza, ma sull'affermazione del medesimo insieme di convinzioni che riguardano l'azione. Questo è senza dubbio molto poco, è l'ultimo rifugio dell'accordo intellettuale fra uomini. E' però sufficiente per intraprendere un gran lavoro; e potrebbe significare molto, prendere coscienza di questo corpo di convinzioni pratiche comuni (...)"

Di avviso analogo si è dichiarato più recentemente N. Bobbio - anche se non crede alla possibilità della loro "fondazione" - giudicando i diritti "storicamente relativi".

Nell'introduzione al Convegno Nazionale sui Diritti dell'uomo a Torino dall'1 al 3 dicembre 1967, sul tema "Presente e avvenire dei diritti dell'uomo", Bobbio affermava: "Dopo la dichiarazione possiamo avere la certezza storica che l'umanità, tutta l'umanità, condivide alcuni valori comuni e possiamo finalmente credere all'universalità dei valori nel senso cui tale credenza è storicamente legittima, cioè nel senso in cui universale significa non dato oggettivamente, ma soggettivamente, accolto dall'universo degli uomini". Ma proprio per questo, dirà Bobbio nel 1970 a proposito dei Diritti: "Il vero problema non è tanto di giustificarli, quanto di proteggerli". Per la scuola questo significa farli almeno conoscere.

Queste autorevoli indicazioni tornano opportune in una realtà culturalmente ed ideologicamente articolata ed in evoluzione come la nostra.

Per riassumere, le ragioni a sostegno dell'ipotesi fin qui formulata, sono: la valenza scolastico-educativa dello studio proposto, la sua rilevanza culturale, la rispondenza alla domanda sociale e istituzionale, il suo

orientamento in dimensione europea e internazionale, la sua praticabilità sul contesto pluralistico italiano. Ragioni che fanno preferire questa ipotesi ad altre pur apprezzabili.

Documento di lavoro sul tema "diritti dell'uomo" **Studio dei diritti umani**

Indicazioni di massima su contenuti, finalità educative, obiettivi formativi e metodologiche didattiche
Approccio ai contenuti programmatici

Per quanto riguarda i contenuti, si possono delineare alcuni approcci:

- 1) un approccio storico-culturale che metta in rilievo la genesi e la progressiva determinazione dei diritti dell'uomo sanciti nei vari documenti, dichiarazioni e testi legislativi;
- 2) un approccio antropologico-filosofico finalizzato alla conoscenza ed approfondimento del pensiero e delle testimonianze di personaggi emblematici che, nel corso della storia, si sono battuti per la difesa dei fondamentali diritti umani (da Socrate a Gandhi, a Luther King, ecc.);
- 3) un approccio etico-sociologico rivolto a fare constatare l'applicazione ed il rispetto dei diritti umani, sia in sede privata, sia in sede pubblica, nonché l'assimilazione di essi nel costume e nella vita delle varie comunità, al di là del semplice riconoscimento giuridico. Nel quadro di tale riflessione, va messa in chiara evidenza la necessità che al quadro dei diritti corrisponda un quadro di doveri, che si traducono in comportamenti individuali e collettivi coerenti;
- 4) un approccio di carattere documentario, renda possibile la conoscenza diretta delle più importanti dichiarazioni internazionali e delle carte costituzionali, dai quali emerga la riaffermazione dei diritti dell'uomo e degli strumenti giuridici per difenderli.

Come possibili punti di riferimento, a titolo puramente indicativo, si fa l'elenco di alcuni documenti, a carattere internazionale:

- La Carta delle Nazioni Unite del 1945;
- La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;
- La Dichiarazione dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa del 1950;
- La Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959;
- La Dichiarazione sulla decolonizzazione del 1960;
- La Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la discriminazione razziale del 1963;
- Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali del 1966;
- La Carta di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975;
- La Dichiarazione del Messico sull'eguaglianza delle donne del 1975;
- La Dichiarazione universale dei diritti dei popoli di Algeri del 1976.

Nello studio di tale tematica, come è ovvio, il periodo che va dal 1945 ad oggi richiede un particolare approfondimento, in quanto costituisce il periodo storico in cui ha trovato la sua più chiara e puntuale definizione: dalle Convenzioni del dopoguerra (1945-1953) ai diritti dei paesi emarginati (diritti economici o sociali) (1954-1963), ai Patti Internazionali di cooperazione e di tutela del lavoro (1964-1975), alla iniziativa di carattere umanitario (1974-1980).

Considerando le caratteristiche psico-cognitive degli alunni nelle diverse fasce di età e dei diversi gradi di scuola, possono essere oggetto di analisi e di riflessione:

- il contesto storico in cui si sono sviluppati i diritti dell'uomo;
- le varie concezioni della vita da porre su un terreno di totale rispetto di ciascuno e le teorie sui diritti umani;
- il rapporto tra le Dichiarazioni e le Costituzioni dei paesi occidentali ed europei;
- la relazione tra documenti di diverse aree culturali (Occidente, terzo mondo, ecc.) evitando ogni pregiudiziale di carattere storico, politico, ideologico, religioso;
- la presentazione di recenti iniziative in difesa dei diritti umani (Amnesty International, Tribunale Russell, Tribunale Sacharov, ecc.).

Finalità ed obiettivi

La finalità fondamentale dello studio dei Diritti umani può essere individuata nella presa di coscienza del valore inalienabile dell'uomo come persona, delle responsabilità individuali e sociali che ne derivano e nella maturazione individuale di una visione critica e partecipativa al fine della sempre maggiore riaffermazione dei diritti umani e dei relativi doveri, in ogni ambiente sociale e presso ogni popolo.

In particolare, si può ritenere che tale studio si potrebbe ispirare alle seguenti finalità educative ed ai seguenti obiettivi formativi.

Documento di lavoro sul tema "diritti dell'uomo" **Scuola media di I grado**

Finalità educative

Per la scuola media si precisano le seguenti finalità educative:

- maturazione della coscienza dei propri doveri e diritti in un contesto di reciproca interdipendenza e coerenza;
- conoscenza dell'evoluzione storica dei diritti umani e della presente situazione di tali diritti;

- riconoscimento delle motivazioni e della scoperta dei vari valori sui quali si fonda la convivenza e la collaborazione tra individui e popoli di diversa razza, cultura, civiltà e religione;
- riconoscimento dell'importanza della qualità della vita e del dovere morale di rispettare e difendere l'ambiente.

Documento di lavoro sul tema "diritti dell'uomo"

Indicazioni metodologiche

Un criterio molto valido in tale materia è quello di utilizzare i testi originali in misura ampia.

Tale uso consente di evitare la mediazione, alquanto deformante dei manuali, ispirati spesso a visioni di parte.

Un alto criterio fondamentale è quello dell'uso del dialogo che consente una continua verifica non solo sul piano della comprensione e dell'apprendimento, ma soprattutto sul piano della partecipazione affettiva della personalità degli allievi alla proposta di temi di tanta significatività umana.

Tali ipotesi metodologiche vanno differenziate ed articolate ovviamente in relazione alla scuola elementare, alla scuola media, al biennio ed al triennio della scuola secondaria superiore.

Per la scuola media si consiglia di utilizzare metodologie capaci di coinvolgere direttamente ed attivamente gli allievi. A tale scopo, può servire l'organizzazione di lavori di gruppo basati sui risultati di interviste, questionari, e di piccole ricerche storiche ed ambientali.

La metodologia dell'insegnamento dei diritti umani a livello del biennio della scuola secondaria di II grado potrà privilegiare l'esame dei casi concreti e la conoscenza delle figure più significative. Si solleciterà l'impegno degli alunni a livello di ricerca, informazione e documentazione ed infine di discussione, per arrivare insieme a valutazioni motivate.

Nel triennio della scuola secondaria superiore verranno stimulate e sviluppate le capacità di approfondimento concettuale che permettano di formulare analisi critiche più approfondite con implicazioni giuridiche, filosofiche ed etico-religiose, al fine di pervenire a giudizi storico-socio-filosofici. Sarà dato ampio spazio all'analisi di carte e di documenti sui diritti umani, sulla tutela dell'ambiente nel loro sviluppo storico e nelle loro componenti antropologiche, giuridiche e costituzionali a livello nazionale ed internazionale.

Si suggerisce, ai fini sopra indicati, la predisposizione di "unità didattiche" corredate da sussidi didattici dei docenti impegnati in questa attività.

Una considerazione finale sulle "vie" e "mezzi" da seguire nello studio dei diritti umani, riguarda l'impegno di fare cogliere i "valori" che vanno scoperti e condivisi con gli allievi in uno spirito di ricerca al di fuori di apriorismi ideologici di qualsiasi tipo.